



TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

Il Tribunale Civile di Tivoli, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

- 1) dott. Renato Castaldo - Presidente
- 2) dott.ssa Annamaria Di Giulio - Giudice (rel.)
- 3) dott.ssa Francesca Coccoli - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul reclamo proposto nella procedura esecutiva immobiliare recante R.G.E. 1623/2005 dalla

G. [redacted] S.p.a., in persona del suo procuratore avv. Cristiano Meroni, eletto domiciliata in Palestrina, via Dante Alighieri n. 11, presso lo studio dell'avv. Carla Napoli, e rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Mainetti del Foro di Roma, giusta delega in margine al reclamo;

RECLAMANTE

nei confronti di

S. [redacted] M. [redacted] A. [redacted] S. [redacted]

RECLAMATA CONTUMACE

OGGETTO: reclamo avverso provvedimento di estinzione ex artt. 630, comma 3, e 178 c.p.c.

CONCLUSIONI: per la reclamante: *“revocare l’ordinanza con la quale il GE dott. Pilla il 31 ottobre 2007 ha dichiarato l’estinzione della procedura esecutiva contrassegnata con il n. r.g.e. 1623/2005 promossa dalla C. [redacted] S.p.a. (ora G. [redacted] S.p.a.) nei confronti della signora M. [redacted] A. [redacted]”*

A

~~S. S.~~ con ogni consequenziale provvedimento in ordine alla prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare r.g.e. n. 1623/2005, eventualmente fissando l'udienza di comparizione delle parti per la fissazione della vendita".

IN FATTO ED IN DIRITTO

Oggetto del presente reclamo è il provvedimento emesso in data 31.10.2007 con cui il G.E., nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare recante R.G.E. n. 1623/2005 promossa dalla ~~G. S.p.a.~~ nei confronti della sig.ra ~~S. M. A. S.~~ ha dichiarato l'estinzione della procedura

medesima assumendo che "la deroga al principio della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742 con riferimento ai giudizi di opposizione all'esecuzione debba applicarsi anche alle stesse procedure esecutive, stante l'identità di ratio tra le due ipotesi, essendo in entrambi i casi prevalente l'esigenza di tempestività nella definizione dei procedimenti di esecuzione forzata".

Assume, viceversa, il reclamante di avere depositato l'istanza di vendita in data 3.11.2005, confidando nell'applicazione in *subiecta materia* della sospensione feriale dei termini. In particolare, evidenzia che il pignoramento era stato notificato in data 23.6.2005, onde il termine di 90 giorni previsto dall'art. 497 c.p.c. doveva ritenersi destinato a scadere in data 21.9.2005, qualora si fosse ritenuto inapplicabile il predetto periodo di sospensione feriale dei termini, ed in data 26.11.2005 in caso di computazione di esso, con diverse conseguenze sul piano della tardività dell'istanza di vendita e della dichiarazione di estinzione della procedura a norma dell'art. 497 sopra citato.

Il presente reclamo è meritevole di accoglimento. Si rileva, infatti, preliminarmente che in tal senso depono il tenore letterale del dettato normativo, costituito dall'art. 3 della legge 742/1969, letto nel suo combinato disposto con l'art. 92 della legge 12/1941. Infatti il predetto art. 3 prevede che

Ⓢ

*"in materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alle controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile", mentre l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario del 1941 prevede che "durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti". Le predette disposizioni, dunque, fanno espresso riferimento alle cause civili - e dunque ai soli giudizi di cognizione, con esclusione delle procedure esecutive - e, nell'ambito di esse, per quel che qui interessa, ai soli giudizi di opposizione all'esecuzione. In ossequio al principio *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, deve pertanto ritenersi inapplicabile alle procedure esecutive la sospensione feriale dei termini.*

In tal senso, del resto, si è espressa la Suprema Corte, precisando che "il termine dilatorio per la presentazione di istanza di assegnazione o vendita del bene pignorato, fissato dall'art. 501 c.p.c. in dieci giorni dal pignoramento, e la cui inosservanza, traducendosi nella carenza (temporanea) del potere del creditore di compiere l'atto, determina invalidità dell'istanza e dei successivi in relazione alla funzione di tutela dell'esecutato, assicurata da dato termine, atti e provvedimenti esecutivi (senza che rilevi la circostanza che il giudice dell'esecuzione abbia fissato la comparizione dopo la scadenza del termine medesimo), è soggetto a sospensione durante il periodo feriale, ai sensi dell'art. 1 della l. 7 ottobre 1969 n. 742, tenuto conto che tale sospensione

A

riguarda tutti i termini processuali, senza distinzione fra quelli acceleratori e quelli dilatori, ed altresì include i termini del processo d'esecuzione, non rientranti fra le eccezioni previste dall'art. 3 della citata legge, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (che comprendono il diverso caso dei procedimenti di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi)" (così Cass. civ., sez. III, 11.1.1989, n. 68).

Tale interpretazione appare, inoltre, quella più razionale e compatibile con il sistema, avendo il legislatore - anche nell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità - ritenuto che particolari ragioni di urgenza possano ravvisarsi solo ove siano instaurate delle fasi di cognizione - quali l'opposizione all'esecuzione, l'opposizione agli atti esecutivi, l'opposizione di terzo all'esecuzione e l'accertamento dell'obbligo del terzo - che, consistendo in fasi di cognizione, che si innestano nell'ambito di una procedura esecutiva già iniziata, possono rischiare di aggravarne eccessivamente il corso, ove non tempestivamente svolte.

Sussistono giusti motivi per ritenere le spese della presente fase non ripetibili, attesa la natura puramente interpretativa della questione sottoposta a questo Collegio e la difformità tra l'orientamento qui espresso e quello fatto proprio dal G.E. di questo Tribunale che ha emesso il provvedimento reclamato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando sul presente reclamo, così prevede:

- in accoglimento del reclamo, dichiara la tempestività del deposito dell'istanza di vendita depositata dalla G. S.p.a in data 3.11.2005 nella procedura esecutiva immobiliare recante R.G.E. n. 1623/2007 e, per l'effetto, revoca l'ordinanza di estinzione della procedura medesima emessa dal G.E. in data 31.10.2007;

- concede al reclamante termine di mesi 6 dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione della procedura esecutiva;
- nulla è dovuto per le spese.

Così deciso in Tivoli il

IL RELATORE
(Dott.ssa A. Di Giulio)



IL PRESIDENTE
(Dott. R. Castaldo)



II CASO.it

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
7.2.2011